



COMUNE di GROTTAFERRATA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)
Piazzetta Eugenio Conti n. 1 - c.a.p. 00046

C.F. 02838140586

Partita I.V.A. 01124241009

Fax 06 943.15.355

info@comune.grottaferrata.roma.it

www.comune.grottaferrata.rm.it

DELIBERAZIONE N. 4

DEL 28.02.2018

ORIGINALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2018

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventotto** del mese di **febbraio** alle ore **15,30** nella Sala Consiliare, a seguito di atti di convocazione del 19.02.2018 prot. n. 6905 in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale.

Presiede l'adunanza ai sensi dell'art. 37 dello Statuto l'avv.to Francesca Maria PASSINI - Presidente del Consiglio

LUCIANO ANDREOTTI Sindaco

Presente
X

Assente

CONSIGLIERI


	P	A
MASSIMO GARAVINI	X	
ALESSANDRO COCCO	X	
FEDERICO POMPILI	X	
MASSIMILIANO DI GIORGIO	X	
VERONICA PAVANI	X	
INES SCACCHI		X
GIUSEPPINA PEPE	X	
MARCO BOSSO	X	
DANIELA CALFAPIETRA	X	
FRANCESCA MARIA PASSINI	X	
FABRIZIO MARI	X	
PAOLA FRANZOSO	X	
PIERO FAMIGLIETTI	X	
GIANLUCA PAOLUCCI	X	
RITA CONSOLI	X	
RITA SPINELLI	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Calcari

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Lì, 02.02.2018


IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Ivana Rasi



Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Lì, 02.02.2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Ivana Rasi



La presentazione del punto e gli interventi dei consiglieri sono integralmente riportati nel resoconto stenotipistico (Allegato al punto n. 2 all'o.d.g. del presente C.C.), da pag. 37 a pag. 57.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 19 maggio 2014, e le sue successive integrazioni e modificazioni avvenute con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 42 del 27 luglio 2015 e n. 5 del 26 febbraio 2016 e, ed in particolare l'articolo 11, il quale dispone che la determinazione delle tariffe deve avvenire sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa;

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 28.02.2018, dal quale emergono costi complessivi per l'anno **2018** di € 4.588.975,01, *così ripartiti:*

COSTI FISSI	€ 2.246.921,18
COSTI VARIABILI	€ 2.342.053,83

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 20 marzo 2017, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2017;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 37, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) il quale nel prevedere che "... *Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 ...*", al contempo dispone che "... *La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147...*";

Preso atto quindi che il blocco di cui sopra non riguarda le tariffe della TARI, stante l'obbligo di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Dato atto che il comma 652 della legge di stabilità per il 2014, la legge n. 147/2013, così come modificato dall' art. 1 comma 39 della Legge di Bilancio 2018, la n. 205/2017 stabilisce, tra l'altro, che "Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1."

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno **2018** che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quale parte integrante e sostanziale, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

- il D.M. Interno 29 novembre 2017 (GU n. 285 del 06.12.2017) che ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli enti locali;

Richiamato, infine, l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, ai sensi del quale "... A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997 ...";

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.lgs n. 267/2000;

Si procede a votazione per alzata di mano

Esito della votazione:

CONSIGLIERI PRESENTI	15 + IL SINDACO
CONSIGLIERI FAVOREVOLI	10
CONSIGLIERI CONTRARI	06 (Mari, Franzoso, Famiglietti, Paolucci, Consoli e Spinelli)
CONSIGLIERI ASTENUTI	0
CONSIGLIERI ASSENTI	01 (Scacchi)

DELIBERA

1. di approvare **per l'anno 2018**, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 12 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quale parte integrante e sostanziale;

2. di specificare che le tariffe riportate nelle tabelle suddette non comprendono il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di protezione e tutela dell'ambiente pari al 5% del tributo dovuto;
3. di quantificare in €. 4.588.975,01 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;
4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva votazione, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 con il seguente esito:

CONSIGLIERI PRESENTI	15 + IL SINDACO
CONSIGLIERI FAVOREVOLI	10
CONSIGLIERI CONTRARI	06 (Mari, Franzoso, Famiglietti, Paolucci, Consoli e Spinelli)
CONSIGLIERI ASTENUTI	0
CONSIGLIERI ASSENTI	01 (Scacchi)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Stefania Calcari

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Avv.to Francesca Maria Passini



COMUNE DI GROTTAFERRATA

PROVINCIA DI ROMA

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2018

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Codice	Tipo	Descrizione	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile
1	Domestica	OCCUPANTE 1	1,40	100,77
2	Domestica	OCCUPANTI 2	1,47	179,52
3	Domestica	OCCUPANTI 3	1,60	229,38
4	Domestica	OCCUPANTI 4	1,72	292,50
5	Domestica	OCCUPANTI 5	1,83	359,03
6	Domestica	OCCUPANTI 6 O PIU'	1,93	400,54

COMUNE DI GROTTAFERRATA

PROVINCIA DI ROMA

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2018

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE (METODO NORMALIZZATO)

1	Non Domestica	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	1,55	2,09
2	Non Domestica	CINEMATOGRAFI E TEATRI	1,40	1,68
3	Non Domestica	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	1,61	2,22
4	Non Domestica	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	2,68	2,81
5	Non Domestica	STABILIMENTI BALNEARI	1,63	1,68
6	Non Domestica	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	1,19	1,24
7	Non Domestica	ALBERGHI CON RISTORANTE	3,89	5,22
8	Non Domestica	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	3,06	4,76
9	Non Domestica	CASE DI CURA E RIPOSO	3,23	4,76
10	Non Domestica	OSPEDALI	2,95	2,12
11	Non Domestica	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	3,49	3,58
12	Non Domestica	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	2,40	5,59
13	Non Domestica	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURA, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI	2,90	9,46
14	Non Domestica	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	3,45	6,97
15	Non Domestica	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	2,90	7,05
16	Non Domestica	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	3,89	4,03
17	Non Domestica	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	3,53	3,00
18	Non Domestica	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	2,66	3,11
19	Non Domestica	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	3,13	2,24
20	Non Domestica	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	1,15	1,20
21	Non Domestica	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1,55	2,56
22	Non Domestica	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	11,69	6,38
23	Non Domestica	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	9,60	10,02
24	Non Domestica	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	8,81	9,23
25	Non Domestica	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	5,36	8,22
26	Non Domestica	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	5,36	5,58
27	Non Domestica	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	15,22	6,35
28	Non Domestica	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	5,29	5,50
29	Non Domestica	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	12,52	13,03
30	Non Domestica	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	2,66	2,77

La presente deliberazione viene inviata:

- All'Ufficio Comunale competente per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line ex art. 32 - 1° comma - della L. 69/2009.
- Ai Responsabili di Servizio e al Dirigente del Settore Tecnico.
- Al Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 239 D.Lgs. 267/2000.

PUBBLICAZIONE

N.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Sito Istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 dal 19.3.18

Il dipendente incaricato

Grottaferrata, li 19.3.18


.....

ESECUTIVITA'

- La presente *deliberazione* è divenuta esecutiva il giorno decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°) D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Stefania Calcari

ESEGUIBILITA'

- La presente deliberazione è stata dichiarata urgente ai sensi dell'art.134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000 e pertanto è immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Stefania Calcari



DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Grottaferrata, li 16.3.18

DALLA SEGRETERIA GENERALE

AL RESPONSABILE

per la esecuzione nei modi e termini di legge, ed in conformità di quanto deciso in deliberazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Stefania Calcari

